

Utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni collegate a ragioni di lavoro e risarcimento danni in caso di sinistro stradale

L' Inail, con la Circolare n. 54 del 9 giugno 2015, ha fornito le proprie indicazioni in merito alle ipotesi di risarcimento dei danni all'autovettura di proprietà del personale autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.

.....

L'art. 9, D.P.R. n. 43/1990 stabilisce il rimborso dei danni occorsi all'autovettura di proprietà privata il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, ma solo limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la missione espletata dal dipendente e l'evento dannoso occorsogli.

Non sono quindi soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.

L' Istituto chiarisce i sequenti punti:

Proprietà dell'automobile

L'autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all'uso della stessa deve essere di proprietà:

- del dipendente stesso
- del suo coniuge a condizione che vi sia regime di comunione dei beni. Nell'ipotesi, invece, in cui tra i due vi sia la separazione dei beni, è necessario che marito e moglie abbiano sottoscritto un contratto di comodato d'uso con data anteriore a quella di autorizzazione all'uso dell'autovettura da parte dell'azienda e già in possesso dell'Inail all'atto dell'autorizzazione





• di altro parente entro il primo grado con il quale si stato stipulato un contratto di comodato d'uso esclusivo con data precedente a quella di autorizzazione all'uso della autovettura stessa e già in possesso dell'Istituto all'atto dell'autorizzazione.

L'auto potrebbe anche essere in comproprietà:

- con il coniuge in regime di separazione dei beni
- con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

Condizioni per ottenere il risarcimento del danno

Per ottenere l'indennizzo è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- l'incidente deve essersi verificato per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.)
- deve sussistere un'autorizzazione a usare l'autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro
- eventuali rapporti redatti dalle autorità di Polizia
- fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell'auto
- una dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione
- eventuali indagini ispettive.

Il risarcimento dei danni è escluso

- in presenza di comportamenti dolosi da parte del dipendente
- in presenza di comportamenti gravemente colposi da parte del dipendente
- in presenza di atti di vandalismo o di imperizia nella guida dell'autovettura (ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio).

Le suddette disposizioni verranno applicate alle missioni compiute a decorrere dal 15 giugno 2015.

